

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

#### **Art. 67 (Cancellazione dell'annotazione di litigiosità per intavolazioni conseguite in conseguenza di un reato)**

Se l'autorità penale ordina la cancellazione dell'intavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente all'annotazione di cui all'art. 66, il giudice tavolare ordinerà la cancellazione ai sensi dell'art. 65, su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato [648 c.p.p.]. Se invece l'autorità penale, pur pronunciando sentenza di condanna, rinvia la parte lesa al giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere l'azione per la cancellazione dell'intavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopra indicati.

Se l'autorità penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, l'annotazione della litigiosità verrà cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dell'intavolazione [79, c. 2°, 82, 408 c.p.p.].

#### **Note**

Nei casi in cui l'azione di cancellazione abbia esito positivo non è necessario che la sentenza contenga un ordine espresso di cancellazione (è sufficiente che venga dichiarata l'invalidità del titolo o dello stesso procedimento pubblicitario). Si ritiene inoltre che possa considerarsi titolo idoneo alla cancellazione la transazione che abbia posto fine alla controversia civile innestata nel processo penale.

Con riguardo al secondo comma occorre precisare che la sentenza di assoluzione deve essere irrevocabile ex art 648 c.p.p.